

INFORTUNIO IN ITINERE ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

Di Dr Umberto Valboa

1. DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE.

Con l'espressione infortunio in itinere si indica quella particolare tipologia di evento lesivo che si verifica durante il normale percorso del lavoratore dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa. Il riconoscimento normativo della suindicata tipologia di infortunio è avvenuto solo di recente¹ a causa della mancata attuazione della delega prevista dall' art. 31 legge 15/63², anche se è da ricordare che per una particolare categoria di lavoratori il legislatore aveva già provveduto a riconoscere legislativamente la predetta tipologia di infortunio.

Infatti, il D.P.R. 1124/65³, che ha disciplinato la tutela dei marittimi durante il viaggio, ha previsto all'art. 6 che le prestazioni dell'assicurazione previste dall' art.66 T.U. sono dovute “...anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere l'imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo sia avvenuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento, o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata e ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito”.

Occorre subito premettere che l'elaborazione giurisprudenziale e successivamente la normativa specifica nella materia de qua hanno inteso tutelare non il “rischio generico”, che si presenta in occasione della normale circolazione stradale e per sua natura non indennizzabile, ma un “rischio generico aggravato” ovvero “rischio specifico improprio” per il quale generalmente si ammette l'indennizzabilità. In particolare la Corte costituzionale⁴ individua due fattori fondamentali che assumono il ruolo di “aggravanti” del rischio generico e cioè l'iter ed il mezzo di trasporto.

Il primo fattore si riferisce al percorso che conduce il lavoratore direttamente dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa, per cui si rinviene un nesso eziologico tra il lavoro e la strada che giustifica l'indennizzabilità dell'eventuale infortunio occorso durante il suindicato iter. Nel caso in cui vi siano delle deviazioni, non giustificate da ragioni lavorative, il predetto nesso eziologico viene meno per cui si ricade nell'ipotesi del “rischio generico comune” non coperto dalla tutela assicurativa.

Per quanto attiene al secondo fattore di aggravamento del rischio generico, ovvero il mezzo di trasporto, la Suprema Corte⁵ ritiene che l'utilizzo del mezzo privato deve trovare riscontro nella prestazione lavorativa in virtù di un nesso oggettivamente apprezzabile per cui l'utilizzo del predetto mezzo di trasporto in luogo di quello pubblico deve trovare giustificazione nel fatto che non vi siano mezzi pubblici che coprano interamente il percorso dall'abitazione del lavoratore a quello di lavoro e viceversa ovvero allorchè gli orari di trasporto dei mezzi pubblici non siano compatibili con l'orario di servizio del lavoratore.

2. RICONOSCIMENTO NORMATIVO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE EX ART. 12 DECRETO LEGISLATIVO 23/2/2000 N. 38. RECENTI CHIARIMENTI GIURISPRUDENZIALI.

¹ Con l' articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000.

² Il Parlamento conferì al Governo con legge 19 gennaio 1963 n. 15 una delega finalizzata all'emanazione entro un anno di “norme intese a disciplinare l'istituto dell' infortunio in itinere” (articolo 31). Nonostante l' imperatività della legge delega non venne mai emanato alcun decreto delegato in materia lasciandosi trascorrere inutilmente il termine previsto.

³ Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.257 del 13 ottobre 1965).

⁴ Corte Cost. sentenza del 12.1.1971 n.8.

⁵ Cassazione Sez. Lavoro, sentenza del 04.04.1978 n.1536.

In seguito ad una lunga elaborazione giurisprudenziale il legislatore ha finalmente disciplinato normativamente l'infortunio in itinere. Infatti l'art. 12 del Dlgs.vo n.38/2000 ha aggiunto all'articolo 2 e all' articolo 210 del Testo Unico il seguente comma: *"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall' uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l' assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."*. Come è facilmente intuibile la copertura assicurativa opera: 1) durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro; 2) durante il normale percorso che il lavoratore deve seguire per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di più rapporti di lavoro; 3) durante l' abituale percorso necessario per la consumazione dei pasti allorchè non esista una mensa aziendale. Le *interruzioni e le deviazioni* del normale percorso escludono la copertura assicurativa eccetto il caso in cui non vengano effettuate per *"necessità"* ovvero siano dovute: 1) a causa di forza maggiore; 2) per esigenze essenziali ed improrogabili; 3) nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.prestare soccorso a vittime di incidente stradale). La norma in commento disciplina anche l'ipotesi dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato in luogo di quello pubblico prevedendo la copertura assicurativa solo nel caso in cui l'utilizzo del predetto mezzo di trasporto sia *"necessitato"* restando tuttavia esclusa la copertura assicurativa nei casi di infortunio stato determinato: A) dall'abuso di alcolici e psicofarmaci; b) dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;C) guida del veicolo da parte del lavoratore sprovvisto della prescritta abilitazione in base alla normativa in vigore.

Data l'ambiguità di alcune espressioni usate dal legislatore la giurisprudenza della Suprema Corte di recente è intervenuta nella materia de qua chiarendo, in particolare, i limiti di utilizzo *necessitato* del mezzo di trasporto privato. La Cassazione⁶ ha affrontato il caso di un lavoratore che per recarsi dal luogo di lavoro alla propria abitazione, durante la pausa pranzo, aveva usato il proprio motorino in luogo di un mezzo di trasporto pubblico. Il giudice di prime cure aveva escluso l'indennizzo dell'infortunio occorso al lavoratore in considerazione dell'insussistenza del requisito della *necessità* di utilizzo del proprio mezzo di trasporto in luogo di quello pubblico. La Corte di Appello aveva confermato la decisione impugnata ritenendo insussistente il nesso eziologico tra la prestazione di lavoro e l'infortunio. Avverso la suindicata decisione il lavoratore proponeva ricorso alla Suprema Corte sulla base del fatto che la decisione impugnata, nel ritenere mancante il rapporto causale tra l' infortunio e prestazione lavorativa in considerazione dell'assenza del requisito della necessità dell' utilizzo del mezzo di trasporto privato, non aveva considerato i tempi di attesa e gli eventuali ritardi dei mezzi pubblici oltre all'eccessiva lunghezza di un eventuale percorso a piedi. La Suprema Corte, con la decisione in esame, conferma la decisione impugnata sulla base della considerazione *"...che la necessità di far ricorso a tale mezzo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro e dalla possibilità di effettuare il percorso utilizzando in tutto o in parte un mezzo di trasporto pubblico."* Pertanto, questa importante decisione propone una interpretazione restrittiva del requisito della *necessità* dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato ritenendo che la vicinanza della propria abitazione dal luogo di lavoro o l'esistenza di mezzi pubblici non rendono non

⁶ Corte di Cassazione sent. del 01.09.2004 n.17544

necessitato l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per cui in tal caso i danni eventualmente subiti dal lavoratore non saranno indennizzabili. Un'altra importante questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale⁷ in merito alla differenza tra l'interruzione e la breve sosta nel normale percorso che conduce il lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa⁸. La Corte Costituzionale pone una importante differenza tra la breve sosta e l'interruzione interpretando la norma censurata “...in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'“interruzione””. In definitiva, il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e rischio non può considerarsi interrotto da una breve sosta, come sopra chiarito dalla Corte Costituzionale, purchè la stessa non determini un'alterazione delle normali condizioni di rischio per il lavoratore assicurato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

In primo luogo occorre riflettere sul fatto che, in assenza di una regolamentazione specifica della materia de qua da parte del legislatore, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella di merito, colmando un vuoto normativo hanno offerto spesso una tutela ai lavoratori che hanno subito infortuni durante il normale percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa cercando di qualificare i termini dell'infortunio “*in itinere*” al fine di farlo ricoprire nella più vasta sfera dell'infortunio sul lavoro.

Finalmente il legislatore con l'emissione del Dlgs.vo n.38/2000 ha colmato il suindicato vuoto normativo disciplinando l'infortunio in itinere all'art. 12.⁹ Tuttavia l'ambiguità di alcune espressioni utilizzate dal legislatore es. il “*percorso normale*”, le interruzioni o deviazioni “*necessitate*” o dovute a forza maggiore o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, l'uso “*necessitato*” del proprio automezzo determineranno probabilmente il sorgere di un contenzioso tra l'ente assicurativo (I.N.A.I.L.) e il lavoratore l'assicurato atteso che le suindicate espressioni si prestano a diverse interpretazioni. Al riguardo l'attività ermeneutica della Suprema Corte ed i conseguenti principi di diritto espressi oltre agli interventi della Consulta già chiamata, come sopra rilevato, a vagliare la legittimità costituzionale di alcuni aspetti della nuova normativa, consentiranno ai lavoratori di orientarsi in maniera consapevole al fine di una tutela effettiva del rischio generico aggravato, rischio a cui sono potenzialmente esposti durante il percorso che conduce gli stessi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Dr. Umberto Valboa

⁷ Corte costituzionale ordinanza del 10-11 gennaio 2005 n.1.

⁸ La Corte Costituzionale è intervenuta a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Trento in merito all'art. 2 III co.D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, atteso che il predetto articolo escluderebbe dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro – abitazione e viceversa.

⁹ L'art. 12 D.P.R. n.38/2000 ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 2 del D.P.R. 30-06-1965 n. 1124.